

STATUTI SSAS

Capitolo 1: statuto, scopo, attività

Art. 1 Statuto e sede

La Società di storia dell'arte in Svizzera (SSAS) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Berna.

Art. 2 Scopo

La SSAS ha per scopo lo studio dei monumenti d'arte e di storia della Svizzera. Per il raggiungimento dei propri obiettivi la SSAS:

- a promuove, in collaborazione con la Confederazione e i cantoni, l'inventariazione scientifica dei monumenti di interesse storico-artistico in Svizzera, pubblica i risultati delle relative ricerche, partecipa alla ricerca e all'insegnamento nel campo della storia dell'arte in Svizzera e incoraggia il ricambio delle nuove leve scientifiche e la formazione continua;
- b stimola nel vasto pubblico la comprensione per il patrimonio architettonico, così come per la conservazione e la tutela degli edifici di interesse storico-artistico e dei loro arredi;
- c cura i rapporti personali e professionali tra i membri a livello regionale e fra le diverse aree culturali della Svizzera.

Art. 3 Fondazione per l'incoraggiamento alla ricerca storico-artistica

- 1 Per adempiere lo scopo principale di cui all'articolo 2, lettera a, la SSAS ha costituito una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero che ha come finalità l'incoraggiamento della ricerca nel campo della storia dell'arte in Svizzera.
- 2 La fondazione rappresenta la base istituzionale di un istituto scientifico finalizzato a garantire il conseguimento dello scopo principale della Società.
- 3 Gli organi della fondazione devono essere composti in maggioranza di membri della SSAS.

Art. 4 Pubblicazioni a carattere scientifico

Ai sensi dell'articolo 2, la SSAS, la fondazione, o entrambe, pubblicano in particolare:

- a «I monumenti d'arte e di storia della Svizzera» e altri inventari analoghi;
- b guide nazionali, regionali e locali dedicate a monumenti di interesse storico-artistico;
- c studi e ricerche attinenti alla storia dell'arte in Svizzera;
- d una rivista destinata ai membri e al pubblico.

Art. 5 Collaborazione scientifica

La SSAS, la fondazione, o entrambe, collaborano con organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi, con società mantello attive in campo scientifico, università e istituti di ricerca svizzeri ed esteri.

Art. 6 Mediazione e comunicazione

- 1 Allo scopo di raggiungere un vasto pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b, la SSAS si impegna a:
 - a organizzare escursioni, convegni, conferenze ed esposizioni;
 - a^{bis} pubblicare una rivista destinata ai membri e al pubblico;
 - b informare regolarmente i media delle sue attività;
 - c elaborare materiali didattici per scuole e altri istituti;
 - d prendere posizione su questioni di fondo relative alla conservazione e alla tutela dei monumenti di interesse storico-artistico.

- 2 La SSAS può coordinare la propria attività di mediazione e comunicazione con istituzioni pubbliche e private che perseguono interessi analoghi.

Capitolo 2: Membri

Art. 7 Ammissione

- 1 Possono diventare membri della SSAS tutte le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto privato e pubblico; la domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto.
- 2 L'Assemblea generale fissa le diverse categorie di membri.

Art. 8 Quota sociale

I membri pagano una quota annua stabilita in funzione della loro categoria di membro.

Art. 9 Vantaggi riservati ai membri

I membri ricevono gratuitamente una rivista della SSAS destinata al pubblico e ai membri; le altre pubblicazioni della SSAS possono essere acquistate a costo ridotto.

Art. 10 Altri vantaggi

I membri hanno diritto a usufruire di condizioni agevolate per le manifestazioni di cui all'articolo 6, capoverso 1, lettera a.

Art. 11 Comunicazioni

I membri ricevono gli inviti alle manifestazioni e le comunicazioni della SSAS.

Art. 12 Membri onorari

La SSAS può conferire la qualità di membro onorario ai membri che si sono particolarmente distinti. I membri onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.

Art. 13 Delegati cantonali e regionali

Il Comitato può nominare di sua iniziativa o su proposta di membri residenti nello stesso cantone un(a) delegato(a) cantonale o un(a) delegato(a) regionale, incaricato(a) di reclutare nuovi membri e di curare il contatto tra i membri della SSAS e il cantone o la regione interessati.

Art. 14 Cessazione della qualità di membro

La qualità di membro cessa in caso di dimissioni presentate per iscritto, con effetto a partire dalla fine dell'anno in corso, o in caso di espulsione.

Capitolo 3: Organizzazione

Art. 15 Organi

Gli organi della SSAS sono:

- a l'Assemblea generale;
- b il Comitato;
- c l'Ufficio di revisione.

Capitolo 4: Assemblea generale

Art. 16 Convocazione

- 1 Il Comitato convoca i membri all'Assemblea generale ordinaria una volta all'anno.
- 2 Le Assemblee generali straordinarie sono convocate dal Comitato di sua iniziativa o su proposta scritta di almeno 100 membri.

Art. 17 Compiti

L'Assemblea generale ha in particolare i seguenti compiti:

- a nominare il (la) presidente così come gli altri membri del Comitato e dell'Ufficio di revisione;
- b approvare il rapporto annuale d'attività;
- c approvare i conti d'esercizio e prendere visione del rapporto dell'Ufficio di revisione;
- d dare scarico al Comitato;
- e determinare le categorie di membri e fissare le quote sociali;
- f approvare il budget;
- g nominare i membri onorari;
- h modificare gli statuti.

Art. 18 Deliberazioni

- 1 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti, con riserva dell'articolo 29, capoverso 1.
- 2 La deliberazione può essere validamente presa solo se l'affare è oggetto dell'ordine del giorno che accompagna la convocazione o è stato presentato per iscritto da un membro al più tardi tre settimane prima della data dell'Assemblea generale.
- 3 Il Comitato può deliberare mediante circolazione degli atti, a condizione che almeno tre quarti dei membri partecipino alla decisione.

Capitolo 5: Comitato

Art. 19 Composizione e durata del mandato

- 1 Il Comitato si compone di almeno sette membri e si autocostruisce, fatta eccezione per l'elezione de(la) presidente.
- 2 I suoi membri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- 3 Il (la) direttore/direttrice della SSAS partecipa alle riunioni del Comitato con voce consultiva.
- 4 Il Comitato è atto a deliberare quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Art. 20 Poteri, compiti, organizzazione

- 1 Il Comitato ha facoltà in qualunque materia e gestire gli affari che per legge o statuti non competono a un altro organo.
- 2 Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti:
 - a definire le linee direttive e l'orientamento generale delle attività della SSAS;
 - b rappresentare la SSAS verso l'esterno;
 - c nominare un(a) direttore/direttrice, incaricato(a) della gestione del segretariato e della direzione dell'istituto menzionato all'articolo 3, capoverso 2. Tale nomina deve essere approvata dall'organo supremo della fondazione menzionata all'articolo 3, capoverso 1;
 - d nominare le commissioni e i (le) loro presidenti;
 - e designare il (la) delegato(a) cantonale o il (la) delegato(a) regionale ai sensi dell'articolo 13;
 - f nominare il Consiglio di fondazione ai sensi dell'articolo 3;
 - g redigere il rapporto annuale d'attività;

- h preparare i conti d'esercizio e il budget;
 - i formulare le mozioni relative agli affari dell'Assemblea generale;
 - k sancire l'espulsione di membri.
- 3 La Società è giuridicamente vincolata dalla firma del (della) presidente o di uno(a) dei (delle) vicepresidenti, unita a quella di un altro membro del Comitato o del (della) direttore/direttrice.
 - 4 Il Comitato può emanare uno o più regolamenti che disciplinino l'organizzazione della SSAS e il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 21 Gruppi di lavoro

- 1 Il Comitato può designare uno o più gruppi di lavoro.
- 2 Se necessario, il direttore/la direttrice partecipa alle riunioni con voce consultiva.
- 3 Il gruppo di lavoro predispone le pratiche per il Comitato e presenta le relative richieste.

Capitolo 6: Commissioni

Art. 22

- 1 Per sostenere le attività di cui all'articolo 2, lettera a, il Comitato può costituire una o più Commissioni di redazione e una Commissione scientifica.
- 2 I membri e i (le) presidenti delle commissioni sono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- 3 I (le) presidenti indirizzano al Comitato un rapporto annuale sull'attività della loro commissione.

Capitolo 7: Ufficio di revisione

Art. 23 Ufficio di revisione

L'Assemblea generale nomina, per un periodo di tre anni, quale Ufficio di revisione un revisore abilitato.

Art. 24 Revisione

L'associazione fa svolgere una revisione in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla revisione limitata.

Capitolo 8: Finanze

Art. 25 Conti d'esercizio

- 1 L'anno contabile corrisponde all'anno civile.
- 2 I conti annuali sono presentati ai membri insieme al rapporto annuale d'attività.

Art. 26 Risorse

Le risorse della SSAS sono costituite:

- a dalle quote sociali dei membri;
- b dai contributi della Confederazione, dei cantoni e di altri enti pubblici;
- c da fondi provenienti da fondazioni;
- d da donazioni, legati e altri sussidi.

Art. 27 Responsabilità

Gli impegni della SSAS sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

Capitolo 9: Modifica degli statuti e scioglimento

Art. 28 Modifica degli statuti

- 1 Gli statuti possono essere modificati su proposta del Comitato o di almeno un quinto dei membri della SSAS.
- 2 Le proposte di modifica devono essere esplicitate e motivate per iscritto e sottoposte per l'approvazione alla successiva Assemblea generale ordinaria o straordinaria.
- 3 Le proposte di modifica devono essere inviate ai membri insieme alla convocazione all'Assemblea generale.

Art. 29 Scioglimento/Fusione

- 1 Lo scioglimento della SSAS o la fusione della SSAS con un'altra persona giuridica possono essere decisi solo con l'approvazione di almeno tre quarti dei membri presenti all'Assemblea generale.
- 2 Una fusione è possibile soltanto con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, che gode di esenzione fiscale in quanto di pubblica utilità e priva di scopo di lucro.
- 3 Nel caso di scioglimento, gli utili e il capitale vengono destinati a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, che gode di esenzione fiscale in quanto di pubblica utilità e priva di scopo di lucro.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 30

- 1 Questi statuti entrano in vigore con la loro ratificazione da parte dell'Assemblea generale.
- 2 Essi sostituiscono gli statuti del 9 maggio 2015.
- 3 In caso di dubbio, fa fede la versione in lingua tedesca.

Sono stati approvati dall'Assemblea generale il 13 maggio 2017 a Thun.

La presidente: Nicole Pfister Fetz



Il segretario: Dr. iur. HSG Matthias Eppenberger

